

I chiarimenti dell'Agenzia delle entrate: copia dei documenti in una sezione del sito

E-fattura, minimi fuori a metà

Niente emissione ma c'è la conservazione elettronica

DI ANGELO CARLO
COLOMBO

E VINCENZO CRISTIANO

Sono esonerati dall'obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico i minimi e forfetari, ma sono comunque tenuti a conservare, in modalità elettronica, le fatture ricevute. Tali soggetti possono reperire copia dei documenti in un'apposita sezione del sito dell'Agenzia delle entrate e, oltretutto, hanno comunque facoltà di indicare al cedente/prestatore un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il sistema di interscambio (Sdi) potrà recapitare le fatture.

Questo uno dei chiarimenti che l'Agenzia delle entrate ha fornito nel corso di un convegno sul tema e-fattura (si veda *ItaliaOggi* di ieri). In sostanza, considerato che fra gli obblighi dei minimi e dei forfetari vi sono anche quelli di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, e atteso che l'art. 39

del dpr 633/72 dispone che le fatture elettroniche siano «conservate in modalità elettronica», ne discende che tali soggetti abbiano l'obbligo di procedere alla conservazione elettronica dei documenti d'acquisto loro inviati, che non possono essere gestiti in formato cartaceo.

Al riguardo, le indicazioni avanzate dall'amministrazione finanziaria confermano di fatto un adempimento, che potrebbe apparire «asimmetrico» in rapporto alla dimensione e alla struttura di tali soggetti, oltre che alla stessa ratio sottesa alla decisione di esecuzione 16 aprile 2018 n. 593 del Consiglio dell'Unione europea, con la quale si autorizza l'Italia a introdurre l'obbligo di fatturazione elettronica B2B e B2C.

Tra le altre precisazioni offerte dall'Agenzia delle entrate è opportuno soffermarsi su alcuni chiarimenti in ordine alla problematica della gestione delle deleghe agli intermediari per l'utilizzo dei servizi di fatturazione

elettronica.

È stato infatti precisato che eventuali moduli già acquisiti dai clienti prima del 5 novembre (data di approvazione dei nuovi modelli) e non ancora presentati possono essere registrati con data 5 novembre, inserendo nel registro una annotazione sul fatto che l'acquisizione della delega è avvenuta prima della data di emanazione del provvedimento.

Un interessante chiarimento ha riguardato le modalità di applicazione del «reverse charge» interno da parte del cessionario/committente.

In particolare, specifica l'Agenzia delle entrate, per quanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare una distinzione di base: (i) per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l'operatore Iva residente o stabilito in Italia sarà tenuto a effettuare l'adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d'acquisto; (ii) per gli acquisti interni per i

quali l'operatore Iva italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura «N6», in quanto l'operazione è effettuata in regime di inversione contabile, l'adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una «integrazione» della fattura ricevuta con l'aliquota e l'imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del dpr 633/72.

Al fine di rispettare il dettato normativo, l'Agenzia ha già confermato con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 la possibilità di integrare il documento predisponendo un'autofattura, in formato elettronico, che verrà inviata al sistema di interscambio e, se il soggetto ha aderito al servizio gratuito dell'Agenzia, potrà essere portata automaticamente in conservazione.

In tema di lettere d'intento, l'Agenzia precisa che la fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale deve contenere, ai fini Iva, il numero della lettera d'intento.

Si ritiene, nello specifico, che l'informazione possa essere inserita nell'XML della fattura elettronica utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura (ad esempio, «Causale») che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti.

Nei chiarimenti offerti rientra anche il caso che un soggetto riceva una fattura per merce mai acquistata. Al riguardo, viene specificato che l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica non ha introdotto disposizioni riguardanti il «rifiuto» di una fattura. Pertanto, nel caso offerto in trattazione, l'Agenzia sottolinea che il cessionario che riceva una fattura per una partita di merce mai ricevuta potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente (via e-mail, telefono eccetera): non è possibile, quindi, veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il canale dello Sdi.